

DELIBERAZIONE 21 MARZO 2013
115/2013/S/COM

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 marzo 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare gli articoli 2, comma 12, lettera f) e 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i., recante "Testo integrato in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e s.m.i., recante "Testo integrato delle disposizioni "per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 338/2012/R/EEL, recante "Determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali della distribuzione elettrica, sostenuti per la clientela in bassa tensione per l'anno 2009" (di seguito: deliberazione 338/2012/R/eel);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95, l'Autorità “emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta (...)”;
- con il TIU, l'Autorità ha disciplinato la separazione funzionale e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas;
- le regole di separazione contabile hanno, in particolare, “la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti” (articolo 2, comma 2, del TIU);
- l'articolo 4, del TIU individua, fra le attività rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme di separazione contabile, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- per ciascuna delle predette attività, il successivo art. 6 indica i comparti di separazione contabile;
- il successivo articolo 6, comma 4, lettera f), del TIU indica, tra i comparti di separazione contabile dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, le “operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione” (di seguito: operazioni commerciali);
- l'art. 19, del TIU reca le norme di contabilità separata per attività, prevedendo in particolare, al comma 3, che i conti annuali separati siano redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati dall'esercente per la redazione del proprio bilancio di esercizio;
- tra tali criteri, rientra il principio di competenza che implica, tra l'altro, la correlazione tra costi sostenuti e ricavi conseguiti;
- l'art. 20, del TIU reca le “Norme di contabilità separata per comparti” ai fini della redazione da parte degli esercenti dei conti annuali separati da trasmettere all'Autorità, prevedendo che per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai comparti previsti dall'art. 6 citato valgono, in quanto applicabili, le medesime regole previste per le attività dall'art. 19, del TIU;
- i costi indicati nei conti annuali separati relativamente al predetto comparto “operazioni commerciali”, rilevano ai fini della quantificazione dei saldi di “perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione” (di seguito: perequazione COT) di competenza dell'Autorità (art. 33, comma 1, lettera h), e comma 4, del TIT 2008-2011);
- infatti, l'art. 41, comma 1, del TIT 2008-2011 prevede che per le imprese distributrici che hanno costituito una società separata per l'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela (di seguito: imprese distributrici separate) la determinazione dell'ammontare di perequazione COT sia effettuata tenendo conto dei costi “per l'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione, rilevati contabilmente a consuntivo, come desumibili dai conti

annuali separati redatti in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 11/07, relativamente al comparto di cui al comma 6.4, lettera f”;

- per quanto riguarda l’ammissibilità dei suddetti costi per l’attività di commercializzazione, il comma 2, dell’art. 41 citato dispone che “l’Autorità opera in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l’attività di distribuzione dell’energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011, nell’ambito di specifiche istruttorie individuali”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della perequazione COT per l’anno 2009, l’Autorità ha inviato alle imprese distributrici separate, tra cui DEVAL S.p.A., appositi questionari, con i quali sono stati richiesti dati economici e patrimoniali relativi al comparto “operazioni commerciali” e ulteriori informazioni di dettaglio complementari rispetto a quelle desumibili dai conti annuali separati trasmessi ai sensi della deliberazione 11/07;
- per la determinazione dei costi effettivi ammissibili per l’attività di commercializzazione del servizio di distribuzione, l’Autorità ha tenuto conto dei costi attribuiti (dalle imprese distributrici) al comparto operazioni commerciali, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e di una congrua remunerazione del capitale investito;
- il livello dei costi operativi riconosciuti dall’Autorità si basa su informazioni contenute nei conti annuali separati, redatti in conformità alle disposizioni in materia di *unbundling*, relativi al comparto delle operazioni commerciali, con esclusione delle voci di costo già coperte dai meccanismi di regolazione o incompatibili con un’attività svolta in regime di monopolio;
- i dati trasmessi da DEVAL S.p.A., ai fini della perequazione COT, per l’anno 2009, hanno evidenziato un significativo scostamento nei costi unitari di commercializzazione, sia rispetto al valore unitario medio nazionale, sia rispetto al valore assunto dai costi unitari della medesima società nell’anno 2008;
- conseguentemente, con deliberazione 338/2012/R/EEL, l’Autorità ha, tra l’altro, dato mandato al Responsabile della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di approfondire le cause di tale scostamento e di sospendere l’erogazione dell’ammontare di perequazione COT per l’anno 2009 in favore di detta impresa fino alla conclusione degli approfondimenti;
- pertanto, con nota 7 agosto 2012 (prot. Autorità n. 0024587), il Responsabile della Direzione Infrastrutture ha chiesto a DEVAL S.p.A. di trasmettere una serie di documenti, acquisiti con nota 27 settembre 2012 (prot. Autorità n. 0029539/A);
- dall’esame della documentazione inviata, è emerso che tra i costi del personale attribuiti al comparto “operazioni commerciali” sono stati compresi i costi relativi all’attività di gestione delle misure e agli interventi commerciali sui misuratori pari a circa 150.000 euro, costi non di competenza del comparto in esame;
- in relazione a quanto indicato al punto precedente, DEVAL S.p.A. ha dichiarato che “tale valore è stato inserito nei conti annuali separati 2009 fra le vendite interne dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica verso l’attività di misura. Tuttavia, nell’ambito dei comparti della Distribuzione le vendite interne

dell'attività di Distribuzione sono state interamente attribuite – per prevalenza – al comparto «impianti in BT ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT»;

- la società ha pertanto attribuito il predetto importo come costo al comparto “operazioni commerciali”, i cui costi sono soggetti a perequazione, e come ricavo al comparto «impianti in BT ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT» (i cui costi, invece, non sono soggetti a perequazione);
- ciò risulta in contrasto sia con la corretta allocazione di costi e ricavi ai diversi comparti prevista dall'art. 20, del TIU, sia con il principio di competenza - secondo cui, tra l'altro, i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio - che deve essere osservato nella redazione dei conti separati per comparti in ossequio a quanto previsto dal medesimo art. 20, del TIU, richiamato dall'art. 41, del TIT 2008-2011; tale condotta, inoltre, avrebbe potuto comportare un'indebita erogazione a favore di DEVAL S.p.A. nell'ambito della perequazione dei costi commerciali per l'anno 2009;
- dall'esame della documentazione inviata, è inoltre emerso che tra i costi attribuiti al comparto “operazioni commerciali” sono stati compresi i costi relativi alle attività di connessione e qualità commerciale dell'anno 2009, per un ammontare pari a circa 130.000 euro;
- la medesima DEVAL S.p.A. ha ammesso che detti costi sono stati impropriamente attribuiti al comparto in esame, con ciò configurando un'ulteriore violazione delle disposizioni dell'art. 20 del TIU.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- tutto quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio;
- sia necessario ordinare, a DEVAL S.p.A., di trasmettere nuovamente alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità i conti annuali separati, relativi all'anno 2009 corretti, unitamente ad una relazione di certificazione che attesti, tra l'altro, la corretta allocazione di costi e ricavi ad attività e comparti;
- sia opportuno sospendere l'erogazione, in favore di DEVAL S.p.A., dell'ammontare di perequazione COT, per l'anno 2009, fino a completamento dell'istruttoria da parte della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del TIT, sulla base dei nuovi rendiconti che DEVAL S.p.A. renderà disponibili

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di DEVAL S.p.A., per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ed irrogare l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, quale responsabile del procedimento sanzionatorio, il Responsabile dell'Ufficio Speciale Sanzioni e Impegni, ai sensi degli articoli 12, comma 2,

- lettera b) e 13, dell'Allegato A alla deliberazione 571/2012/A e del punto 6, dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
3. di fissare in 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Ufficio Speciale Sanzioni e Impegni;
 6. di avvisare che il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare, al responsabile del procedimento di cui al punto 2, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/COM, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
 7. di intimare, a DEVAL S.p.A., di trasmettere alla Direzione Infrastrutture, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, nuovi conti annuali separati relativi all'anno 2009, corredati da una nuova relazione di certificazione che dia evidenza della corretta allocazione dei costi e dei ricavi alle attività e ai comparti;
 8. di sospendere l'erogazione in favore di DEVAL S.p.A. dell'ammontare di perequazione COT, per l'anno 2009, fino alla conclusione dell'istruttoria, da parte della Direzione Infrastrutture, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del TIT, sulla base dei rendiconti di cui al precedente punto 7;
 9. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a DEVAL S.p.A., via Clavalitè, n. 8, 11100 Aosta e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni